DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1979

che rifiuta il carattere scientifico all'apparecchio denominato « Canberra-Scorpio 2000 MCA System »

(79/675/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1],

visto il regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [2], in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che con lettera del 10 gennaio 1979, il governo belga ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3195/75 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Canberra-Scorpio 2000 MCA System », impiegato a scopi di ricerca nel settore nucleare ed in particolare per l'acquisizione, l'indicazione e l'analisi di dati a più canali, debba essere considerato o meno come un apparecchio scientifico e, in caso di risposta affermativa, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3195/75, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 18 giugno 1979 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare questo caso particolare ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un sistema composto da un quadro di comando, da un'unità di elaborazione dei dati in ingresso e da un'unità per grafici ; che tale apparecchio non possiede caratteristiche obiettive che lo rendano specificamente atto alla ricerca scientifica ; che d'altra parte esso è utilizzato correntemente nel settore commerciale ; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico ; che pertanto esso non può essere considerato come un apparecchio scientifico ;

considerando che la decisione della Commissione 78/294/CEE che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico designato « Scorpio system 3000 multi-unibus disk-based multichannel analyzing computer system » [3] prevede all'articolo 1 che l'apparecchio in questione debba considerarsi come un apparecchio scientifico ; che, tenuto conto dei progressi tecnici intervenuti nel frattempo per questa categoria di apparecchi, non è più il caso di riconoscere il carattere scientifico all'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'apparecchio denominato « Canberra-Scorpio 2000 MCA System » non deve essere considerato come un apparecchio scientifico.

Articolo 2

È abrogata la decisione della Commissione 78/294/CEE che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico designato « Scorpio system 3000 multi-unibus disk-based multichannel analyzing computer system ».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.
(3) GU n. L 74 del 16. 3. 1978, pag. 39.